



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Camera dei Deputati - Proposta di legge n. 2606 e collegate C. 1429, C. 2230 e C. 2529

Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.

Audizione presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati del 18 febbraio 2026

Osservazioni

Ringraziamo il Presidente On. Rotelli per l'invito all'iniziativa odierna, giunto peraltro dopo un comunicato degli Amici della Terra che criticava le modalità di svolgimento dell'audizione. Di seguito le nostre osservazioni.

Articolo 1 (Finalità e principi generali)

Gli Amici della Terra sono convinti che in materia di norme di tutela del paesaggio, l'urgenza non sia di semplificare quanto di dare piena attuazione al Codice dei Beni Culturali (di seguito CODICE), a cominciare dalla approvazione dei piani paesaggistici da parte delle Regioni. Questa finalità, tuttavia, non ha bisogno di una nuova normativa quanto dell'attuazione di quelle esistenti, come gli articoli 135 e 143 dello stesso CODICE.

È invece evidente che le proposte di legge in discussione non mirano alla tutela del paesaggio in quanto bene costituzionalmente protetto, ma a ottenere maggiori possibilità di violarlo rispetto a quanto accade già oggi.

È, ad esempio, il caso delle imprese che sviluppano eolico e fotovoltaico che, per loro natura, impattano direttamente sui paesaggi naturali e agricoli, particolarmente nelle poche aree del paese rimaste intatte perché inadatte agli utilizzi industriali o non aggredite dalla speculazione urbanistica. È noto infatti che, nonostante la proliferazione incontrollata ed impattante di impianti a FER sull'intero territorio nazionale, con un numero elevato di progetti la cui realizzazione supererebbe di gran lunga gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Governo, le imprese di questo settore pretendano ancora più facilitazioni rispetto ai vincoli a cui devono sottostare tutti gli altri comparti industriali.

Articolo 2 comma 2 lett. a)

Siamo contrari all'introduzione del meccanismo del silenzio assenso che presenta evidenti criticità dal punto di vista costituzionale, se è vero che la stessa Corte **Costituzionale ha più volte chiarito come la tutela del bene paesaggistico e ambientale richieda una valutazione espressa, qualificata e motivata**, che non è certamente assicurabile con meccanismi di formazione tacita del consenso.

Non a caso, la stessa legge 241/90, all'art.20 inerente il silenzio assenso, al comma 4, prevede espressamente di escluderlo *agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, ...*

Articolo 2 comma 2 lett. c)

Il trasferimento agli enti territoriali del rilascio del parere in campo paesaggistico per *gli interventi di lieve entità come definiti dall'Allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31*, se da un lato viene previsto *previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano di cui all'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 42 del 2004*, dall'altro non risolve le esigenze di verifica della compatibilità paesaggistica che debbono rimanere in capo alla Soprintendenza.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Tale fattispecie diviene ancor più cogente in caso di interventi di lieve entità su beni culturali previsti dal CODICE, nonché in relazione alla cronica carenza di organici di personale con competenze adeguate presso molti piccoli comuni, solo in parte risolvibili, ad esempio, con la costituzione di strutture consortili tra vari enti.

Articolo 2 comma 2 lett. d)

Il parere sulle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale deve fare salve le funzioni delle Soprintendenze in relazione alla loro profonda conoscenza del territorio che poco ha a che fare con la dimensione delle opere e con la loro rilevanza strategica.

L'accentramento delle funzioni presso la competente direzione generale del Ministero della cultura ha una evidente finalità politica che non si concilia con gli aspetti meramente tecnici inerenti il rilascio di un parere in campo paesaggistico.

Articolo 2 comma 2 lett. g)

Valgono le osservazioni riportate all'articolo 1 in merito alla necessità di dotare le regioni di piani paesaggistici, sulla base della collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali, ai sensi degli articoli 135 e 143 del CODICE.

La mancata formazione dei piani paesaggistici costituisce una grave carenza per il corretto e lungimirante governo del territorio, esponendolo a continue aggressioni e compromissioni che incidono negativamente sulla salvaguardia del paesaggio quale bene identitario dell'Italia.

* * *

Le proposte di legge C. 1429, C. 2230 e C. 2529 collegate alla C. 2606, se da un lato manifestano in senso generale di volere contribuire alla tutela del territorio ed a snellire e semplificare i procedimenti, dall'altro, in modo esplicito, finalizzano le loro proposte ad accelerare i tempi per favorire gli interventi edilizi di iniziativa pubblica e privata.

Non è inoltre condivisibile la trasformazione dei pareri da vincolanti ad obbligatori, la qual cosa contribuisce a svilire ulteriormente il ruolo delle Soprintendenze.

Ne deriva che l'effetto combinato del parere semplicemente obbligatorio, del silenzio assenso, dell'estensione delle fattispecie di "lieve entità" da sottrarre all'autorizzazione delle Soprintendenze per trasferirle alle Regioni (e agli Uffici Comunali solitamente delegati) rappresenta un illegittimo, ma pervasivo, tentativo di smantellare la tutela in questo Paese dietro l'alibi di una perennemente invocata "semplificazione" diventata ormai il *passpartout* per garantire il transito urgente di provvedimenti di ogni tipo.

Colpisce la proposta di legge 2529 laddove prevede modifiche rilevanti all'art. 167 del CODICE di fatto prevedendo la possibilità di sanare abusi di notevole entità.

Tali proposte non tengono conto della valenza del paesaggio come bene primario e assoluto della Repubblica, così come sancito dalla Costituzione, e quindi sovraordinato rispetto alle esigenze urbanistico-edilizie, alla libera iniziativa economica e al diritto di proprietà.

Roma, 18 febbraio 2026